

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHE COMUNALI

- approvato con deliberazione C.c. n°27 del 31 luglio 2020

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso, la manutenzione e ogni altro onere derivante dall'utilizzo delle bacheche di proprietà comunale.
2. Per bacheche comunali si intendono gli spazi espositivi comunali presenti nel capoluogo (Piazza Matteotti) e nella frazione del Fiorino.

Art. 2 Destinazione delle bacheche comunali

1. Le bacheche comunali sono a disposizione dei gruppi consiliari.
2. Le bacheche sono assegnate ai gruppi consiliari a titolo gratuito, tramite concessione al capogruppo al fine di pubblicizzare esclusivamente le attività dei gruppi stessi.
3. La ripartizione delle bacheche fra il gruppo di maggioranza e di minoranza avviene in parti uguali.
4. Tutta la documentazione deve riportare il simbolo del gruppo consiliare o un timbro che identifichi inequivocabilmente il gruppo stesso.
5. I consiglieri capogruppo del singolo gruppo consiliare sono nominati responsabili in solido delle bacheche. Pertanto hanno la custodia delle chiavi a loro consegnate e sono responsabili del materiale ivi contenuto e della manutenzione ordinaria della bacheca stessa.
6. L'assegnazione della bacheca o porzione di bacheca al gruppo consiliare e la relativa concessione al capogruppo decade automaticamente con il venir meno del gruppo consiliare e/o alla scadenza della consiliatura.

Art. 3 Modalità d'uso delle bacheche

1. Nelle bacheche comunali si possono collocare i seguenti documenti:
 - ogni dichiarazione, lettera, documento che trovi riscontro nell'attività politica locale del gruppo consiliare;
 - manifesti di pubblicità del gruppo consiliare, fatte salve le norme sulle affissioni in periodo elettorale;
 - presentazione di assemblee, dibattiti conferenze ed altro direttamente riconducibile all'attività politica dei gruppi consiliari;

- avvisi di carattere normativo, amministrativo interessanti la popolazione;
 - immagini grafiche o fotografiche purchè rispettose della morale e delle finalità di uso delle bacheche e ciò in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Nelle bacheche è vietato esporre qualsiasi genere di comunicazione con finalità pubblicitarie e/o commerciali.
 3. Le affissioni debbono essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno delle bacheche.
 4. E' vietato affiggere documentazione:
 - fuori dagli spazi assegnati o sprovvisti di autorizzazioni;
 - non conforme alle prescrizioni dettate dal presente regolamento;
 - offensiva e/o a contenuto diffamatorio o discriminatorio,
 - contraria al senso del pudore;
 5. Qualora il messaggio sia scritto anche solo in parte, purché sostanziale a comprenderne il significato, in lingua non italiana deve essere esposta una dichiarazione contenente la traduzione del messaggio in lingua italiana, a pena di rimozione.
 6. L'utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al più rigoroso rispetto alla vigente normativa statale di materia elettorale.
 7. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento comporta, previa diffida scritta, la revoca dell'autorizzazione all'uso della bacheca.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.